

N. 01591/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01749/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2015, proposto da:
Di Gloria Michelina e Consorti, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Salvatore Cittadino e Massimo Cavaleri, con domicilio eletto presso
l'avv. Girolamo Rubino in Palermo, Via G. Oberdan, 5;

contro

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Svil. Rurale e della
Pesca Med.m n.c.;

nei confronti di

Autorità di Gestione del P.S.R. Sicilia, Salvatore Smriglio, n.c.;

per la dichiarazione

di inefficacia delle circolari n. 3 del 28 aprile 2015 e n. 4 del 14
maggio 2015;

nonchè per l'annullamento di ogni altro atto ancorchè non
conosciuto adottato in violazione della sentenza n. 955/2015;

e per la condanna

dell'Amministrazione al risarcimento ex art. 112, c.3, c.p.a. di tutti i danni conseguenti alla ritardata, mancata e/o impossibilità sopravvenuta esecuzione della sentenza n. 955/2015;

nonché per l'adozione delle misure coercitive previste dall'art. 114 lett. e) c.p.a. per la ritardata esecuzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che i ricorrenti si dolgono della mancata esecuzione della sentenza n. 955/2015 di questa Sezione ed impugnano, quindi, le due circolari in epigrafe con le quali l'Amministrazione ha proseguito l'iter per il finanziamento delle domande di aiuto per il 2015 fissando la scadenza 15 giugno 2015, 10 luglio 2015, per la rinnovazione dell'impegno;

- che secondo i ricorrenti dette circolari intenderebbero di fatto mantenere fermi gli esiti del bando che tuttavia è stato annullato dal T.A.R.;

- che sul piano del danno grave ed irreparabile si deduce, in sostanza, il prossimo esaurimento dei fondi;

Rilevato che, in effetti, le circolari impugnate non sembrano fare alcun riferimento alla intervenuta decisione di annullamento della graduatoria definitiva regionale delle domande ammissibili di cui al "*bando pubblico - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 214 «Pagamenti agroambientali» sottomisura 214/1 -*

Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili (pubblicato sulla GURS n. 47 del 02/11/2012, pag.68)";

- che l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire documentati chiarimenti, in apposita relazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sulla situazione determinatasi a seguito dell'annullamento disposto da questa Sezione con la citata sentenza n. 955/2015, come anche sui fatti addotti in ricorso;

- che al predetto adempimento l'Amministrazione debba provvedere entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Considerato, inoltre, che i ricorrenti chiedono di essere autorizzati alla integrazione del contraddittorio mediante "*notifica sul sito www.psr Sicilia.it alla voce news del richiesto provvedimento cautelare per evitare che entro la data di scadenza massima 10 luglio 2015 si perfezionino le adesioni all'impegno, atto prodromico alla liquidazione del premio, a soggetti che non hanno diritto perché inseriti, si ribadisce, in una graduatoria annullata con espresso*

obbligo da parte dell'amministrazione di procedere tempestivamente e senza ritardo alla pubblicazione sul sito del decreto cautelare" (così a pag. 18 del ricorso);

- che simile istanza è stata a suo tempo accolta con decreto presidenziale n. 1163/2014 reso nel pregresso ricorso 2917/2014 conclusosi con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 27 e 49 cod. proc. amm. che legittimano il Collegio a disporre l'integrazione del contraddittorio;

Ritenuto che, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, l'istanza in esame possa essere accolta fissando

all'uopo le stesse modalità prescritte nel citato decreto presidenziale n. 1163/2014;

- che, per l'effetto, va autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito internet *www.psr Sicilia.it* alla voce *news*, nel termine perentorio di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, con onere di depositare successivamente in segreteria la prova dell'avvenuta notificazione, entro il termine perentorio dei successivi tre giorni;

- che nella pubblicazione dovranno risultare i seguenti dati:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei contro interessati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella apposita sottosezione "*Ricerca ricorsi?*" all'interno della sezione relativa a "*Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia - Palermo*";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 21 luglio 2015:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 21 luglio 2015.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Aurora Lento, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)